

## DDL Sicurezza e nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile altrui

Con 162 voti a favore, 91 contro e 3 astenuti avanza l'iter di approvazione: da 2 a 7 anni per chi occupa l'immobile altrui con violenza o minaccia o in modo fraudolento

Di **Sara Occhipinti**Avvocato

Pubblicato il 24 settembre 2024

Con 162 voti a favore, 91 contro e 3 astenuti è stato approvato alla Camera il DDL Sicurezza. Il testo composto di 38 articoli introduce una serie di nuovi reati, tra cui quello di occupazione arbitraria di immobili. Da 2 a 7 anni per chi occupa l'immobile altrui con violenza o minaccia o in modo fraudolento. Alla reintegrazione nel possesso del proprietario e allo sgombero dell'occupante può procedere d'urgenza la P.G subito dopo la denuncia.

Avanza in Parlamento l'iter del DDL Sicurezza, che dopo il sì alla Camera del 18 settembre scorso attende adesso solo l'approvazione in Senato. Il testo composto da 38 articoli introduce diversi nuovi reati tra cui quello di occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui. A spingere il legislatore per la creazione di una nuova fattispecie penale, la preoccupazione per i casi sempre meno sporadici, soprattutto nelle grandi città, di abitazioni prese in possesso da estranei durante i periodi di assenza dei proprietari, talvolta perfino approfittando delle degenze ospedaliere.

Il DDL inserisce il nuovo reato nel **codice penale** all'art. 634 bis e introduce una procedura rapida per la reintegrazione nel possesso dell'immobile all'art. 321 bis del **codice di procedura penale**.

La fattispecie di nuovo conio vuole differenziarsi da alcuni reati simili già previsti dall'ordinamento. Il primo è quello di invasione di terreni o edifici (**articolo 633 c.p.**) che punisce a querela l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui privati o pubblici al fine di occuparli o trarne profitto e che diventa punibile d'ufficio quando il fatto è commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata. L'altra, anch'essa di recente introduzione (**Decreto-legge n. 162/2022** noto come decreto rave party) è quella di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute o l'incolumità pubblica (**art. 633 bis**), che punisce l'organizzazione o promozione dell'invasione arbitraria se finalizzata a realizzare raduni musicali o ad altro scopo di intrattenimento, quando dal fatto derivi un concreto pericolo per la salute o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di stupefacenti o di sicurezza e igiene.

L'art. 634 bis invece vuole punire con la reclusione da 2 a 7 anni la condotta commessa con violenza o minaccia di occupazione o detenzione senza titolo di immobile destinato a domicilio altrui, e di impedimento al rientro del proprietario o del legittimo detentore nell'immobile e la condotta commessa con artifizi o raggiri di appropriazione dell'altrui immobile o di cessione ad altri dell'immobile occupato. L'acquisizione fraudolenta, nel testo del nuovo articolo, sembra riferita a tutti gli immobili altrui, mentre la condotta di occupazione violenta si limita a quelli destinati a domicilio del proprietario. In sede referente è stata estesa l'applicazione della fattispecie all'occupazione o appropriazione fraudolenta delle pertinenze dell'immobile.

Il secondo comma dell'art. 634 bis applica la stessa pena a chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile (al di fuori dei casi di concorso), ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione.

Per favorire l'interesse del proprietario a rientrare nel possesso della propria abitazione, il legislatore ha previsto anche una causa di non punibilità a favore dell'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, ma in sede referente si è opportunamente introdotta la

procedibilità di ufficio quando il fatto commesso ai danni di persona incapace, per età o infermità. Si procede d'ufficio anche quando il fatto riquarda un bene pubblico o destinato al pubblico.

Nel codice di procedura penale si introduce poi una procedura rapida per la reintegrazione nel possesso. Su richiesta del pubblico ministero, il giudice competente dispone con decreto motivato il rilascio dell'immobile o delle pertinenze. Se l'immobile occupato è l'unica abitazione effettiva del denunciante, la procedura di rilascio coattivo può essere esperita dalla Polizia giudiziaria, previa autorizzazione del P.M. e successiva convalida del Giudice. Gli ufficiali di P.G., una volta ricevuta la denuncia di occupazione abusiva, e dopo i primi accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano direttamente presso l'immobile e ordinano all'occupante il rilascio dello stesso reintegrando il denunciante nel possesso. Se l'esecuzione spontanea non avviene, in caso di diniego all'accesso, resistenza, rifiuto dell'occupante, la P.G., procede coattivamente, verbalizzando l'attività e trasmettendo il verbale entro 48 ore al pubblico ministero del luogo, perchè ne chieda la convalida al giudice entro le successive 48 ore. L'inosservanza dei termini di trasmissione del verbale o l'emissione del decreto di convalida oltre il termine di 10 giorni, determina la perdita di efficacia del provvedimento.

**Diritto penale e processo**, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.

Scarica gratuitamente un numero omaggio



Copyright 2000-2020 Tutti i diritti riservati. Partita Iva 10209790152